



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'interno (ALFANO)  
e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2015**

Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito di competizioni sportive

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	10
Disegno di legge .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, nel recare un articolato «pacchetto» di misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di violenza ed illegalità connessi agli eventi sportivi, ha, tra l'altro, elevato il livello delle sanzioni edittali previste dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per i reati di frode in competizioni agonistiche (cosiddetto *match fixing*).

È stata, comunque, avvertita l'esigenza di completare tale intervento con norme volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dal citato articolo 1 e, per quanto concerne l'esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo articolo 4 della medesima legge n. 401 del 1989.

Infatti, le fattispecie incriminatrici in commento sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza di natura ablatoria contenuta nell'articolo 240 del codice penale, il quale non consente la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato. Inoltre, i reati di *match fixing* e di esercizio abusivo di giochi e scommesse non rientrano nel novero delle fattispecie che, a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, danno luogo alla responsabilità penale della persona giuridica.

L'impossibilità di applicare tali istituti ai reati in argomento è suscettibile di determinare una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e l'illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.

Su queste premesse, è stata elaborata un'ipotesi di intervento normativo calibrata anche

tenendo conto delle scelte del legislatore, le quali sembrano rivelare una tendenza per cui:

- la confisca per equivalente viene applicata di norma alle sole ipotesi punite a titolo di delitto;

- la responsabilità da reato delle persone giuridiche viene prevista anche per illeciti puniti a titolo di contravvenzione, sia pure con pene di minore entità rispetto a quelle stabilite per i delitti offensivi dei medesimi beni giuridici (si veda, in proposito, l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

L'articolo 1 mira, quindi, a prevedere che alle ipotesi delittuose punite dalle citate disposizioni della legge n. 401 del 1989 si applichi il regime delle misure ablatorie di cui all'articolo 322-ter del codice penale, in virtù del quale è sempre disposta, anche in caso di «patteggiamento» ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il provento del reato, anche per equivalente: soluzione normativa che ricalca quella già attuata dall'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i reati tributari.

L'articolo 2, invece, tende ad inserire nel corpo del decreto legislativo n. 231 del 2001 una specifica disposizione, volta a sancire la responsabilità da reato della persona giuridica, a vantaggio della quale ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all'interno della relativa organizzazione, per tutti i reati previsti dagli articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione.

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge in epigrafe è finalizzato ad introdurre norme volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, per quanto concerne l'esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo art. 4 della medesima legge.

Nell'evidenziare, in linea generale, gli effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento stesso, si rileva come le modifiche normative siano volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale.

Ad ogni buon fine, comunque, e per un approfondimento maggiore, si procede di seguito all'analitico esame degli aspetti tecnico-finanziari degli articoli che compongono il testo in esame.

**Articolo 1 (Applicazione di pene accessorie)** La norma prevede che alle ipotesi delittuose punite dagli articoli 1 (frodi nelle competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa) della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applichi il regime delle misure ablatorie di cui all'art. 322-ter c.p., in virtù del quale è sempre disposta, anche in caso di "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il provento del reato, anche per equivalente. Tale soluzione normativa ricalca quella già attuata per i reati tributari dall'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**Articolo 2 (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)** Si introduce una specifica disposizione, volta a sancire la responsabilità da reato della persona giuridica, a vantaggio della quale ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all'interno della relativa organizzazione, per tutti i reati previsti dai ripetuti articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione. Trattandosi di norma di natura meramente ordinamentale, essa è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 3 (Clausola di neutralità finanziaria)** La norma stabilisce che dall'adozione delle disposizioni in commento, peraltro di natura eminentemente ordinamentale, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevede che le Amministrazioni pubbliche interessate, ed in particolare l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e le Forze di Polizia, provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ogni informazione, si prega di rivolgersi al Servizio Affari Parlamentari, viale Mazzini, 10, 00187 Roma, Tel. 06/47596111, Fax 06/47596112, e-mail: [affari.parlamentari@giustizia.it](mailto:affari.parlamentari@giustizia.it)

POSITIVO  NEGATIVO  
Il Ragunanza Generale dello Stato  
14 SET. 2015

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il provvedimento si prefigge di fare fronte all'avvertita esigenza di completare l'intervento normativo iniziato con l'emanazione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, che, nel recare un articolato "pacchetto" di misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di violenza ed illegalità connessi agli eventi sportivi, ha, tra l'altro, elevato il livello delle pene edittali previste dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per i reati di frode in competizioni agonistiche (cd. *match fixing*).

L'iniziativa legislativa in argomento, infatti, mira ad introdurre una serie di norme volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dal citato art. 1 e, per quanto concerne l'esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo art. 4 della medesima legge n. 401 del 1989.

Le fattispecie incriminatrici in commento, sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza di natura ablatoria contenuta nell'art. 240 c.p., il quale non consente la confisca per equivalente del prezzo e del profitto del reato. Inoltre, i reati di *match fixing* e di esercizio abusivo di giochi e scommesse non rientrano nel novero delle fattispecie che, a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, danno luogo alla responsabilità penale della persona giuridica.

L'impossibilità di applicare tali istituti ai reati in argomento è suscettibile di determinare una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frodi sportive e l'illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

- articolo 444 del codice di procedura penale;
- articolo 322-ter del codice penale;
- legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca modifiche alle seguenti fonti normative:

- legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

E' stata verificata la compatibilità con i principi costituzionali relativi alle materie disciplinate dall'intervento regolatorio.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e), h) ed l), della Costituzione ed è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli Enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il disegno di legge non contiene norme di rilegificazione, né il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano presentati in Parlamento specifici progetti di legge su materia analoga.

- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

#### **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento non incide su principi e norme dell'ordinamento europeo.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Il provvedimento interviene su materie "non comunitarizzate", per cui non si rinvencono sui diversi argomenti toccati dalle disposizioni linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria o giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano, nella materia disciplinata dal provvedimento, giudizi pendenti, né orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

La specificità dell'intervento normativo in esame non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti di regolamentazione degli altri Stati membri dell'Unione Europea riguardanti analoghe tematiche.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento non contiene norme da cui derivano abrogazioni implicite di altre disposizioni.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Nel provvedimento non sono previsti successivi atti attuativi.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata ravvisata la necessità di commissionare all'ISTAT rilevazioni statistiche sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**SEZIONE 1: IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI  
REGOLAMENTAZIONE**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Le pratiche illecite nello sport sono ormai tra le principali fonti di preoccupazione e discussione degli ultimi anni: non solo violenza, discriminazione, razzismo, ma anche doping, partite truccate (*match-fixing*), scommesse clandestine, coinvolgimento della criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione nell'ambito di grandi eventi. Le recenti tecnologie e la possibilità di scommettere on-line, inoltre, hanno contribuito ad ampliare le dimensioni di tale fenomeno al punto che, ad oggi, si tratta di un vero e proprio *business* multimiliardario, in cui spesso i profitti vengono riciclati in altre attività criminali.

In particolare, negli ultimi anni, purtroppo con ricorrente frequenza, nel nostro Paese si è dovuta constatare la presenza di fenomeni criminosi volti a turbare il regolare andamento di competizione sportive – in specie, quelle calcistiche, ma è doveroso rammentare anche quelle ippiche – al fine, per un verso, di far conseguire illeciti guadagni a ben precisi “scommettitori” (il più delle volte riconducibili ad organizzazioni delinquenziali, più o meno ramificate, attratte dal voluminoso giro di affari miliardario che muove il mondo sportivo), per altro verso, all’evidente scopo di falsare i valori in campo, così da “pilotare” risultati, classifiche, promozioni e retrocessioni nelle Serie inferiori.

I danni conseguenti sono molteplici, spaziando da quelli direttamente subiti dai soggetti più esposti (le squadre non coinvolte nelle *combine*; la massa degli scommettitori “onesti”; lo stesso Fisco ed i suoi Concessionari, che vedono progressivamente ridursi le giocate regolari a seguito del crollo di credibilità del mondo calcistico) a quelli per l'intero mondo sportivo (CONI), che ha sempre tratto notevoli benefici economici dai vari concorsi-pronostici legati ai risultati delle partite di calcio (si pensi, ad esempio, al Totocalcio), distribuendoli poi tra le varie Federazioni nazionali. L'alterazione fraudolenta delle competizioni mina gravemente non soltanto le strutture finanziarie e organizzative legate al profilo economico della pratica sportiva ma gli stessi principi culturali e morali ai quali lo sport si ispira e sui quali esso si fonda.

Il Legislatore è intervenuto per contrastare il fenomeno e, in specie con gli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” (norme, invero, più volte aggiornate ed inasprite nei loro profili sanzionatori), ha provveduto a colpire il fenomeno introducendo i reati di “frode in competizioni sportive” e di “esercizio abusivo dell’attività di gioco o di scommessa”.

Nella consapevolezza, peraltro, che il percorso volto alla tutela della trasparenza e della “genuinità” del mondo dello sport vada preservato dal possibile ripetersi di fenomeni assolutamente deprecabili, il presente provvedimento mira a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dall’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, per quanto concerne l’esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo art. 4 della medesima legge. Peraltro, secondo gli esperti del settore, in Italia il giro di affari delle scommesse clandestine si muove ogni anno intorno ai 2-3 miliardi di euro, cifra destinata ad aumentare.

Per fronteggiare tali problematiche, tenuto anche conto della crescente dimensione assunta dal fenomeno criminale del *match fixing*, appare opportuno attribuire alle pene previste per i reati in argomento un carattere di maggiore deterrenza anche sul piano degli effetti patrimoniali. Allo stato, infatti, alle fattispecie incriminatrici di cui ai predetti articoli della legge n. 401 del 1989 la confisca può essere applicata solo nei limiti, sensibilmente più ristretti, stabiliti dall’art. 240 c.p.. Quest’ultimo, infatti, prevede che si faccia luogo obbligatoriamente alla misura ablatoria solo con riguardo al bene costituente il *pretium sceleris* e comunque non consente l’irrogazione della stessa misura con riguardo a beni di valore equivalente a quelli che rappresentano il profitto o il prezzo del reato.

Peraltro, la prospettata estensione dell’art. 322-ter c.p. a illeciti penali diversi da quelli dei reati contro la pubblica amministrazione non verrebbe a creare distonie, posto che una soluzione similare è stata già seguita per i reati tributari con l’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’altro obiettivo che il provvedimento mira a perseguire è quello di prevedere la responsabilità amministrativa per questo tipo di reati anche per gli enti sportivi, a vantaggio dei quali ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all’interno della relativa organizzazione.

#### **B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.**

Lo scopo che il presente provvedimento mira a perseguire è rafforzare il sistema sanzionatorio degli illeciti connessi all’alterazione delle gare sportive, nonché disincentivare la commissione di tali fatti delittuosi, con l’intento di “togliere la linfa” a quanti, siano essi persone fisiche o giuridiche, da tali illecite condotte traggono significativi benefici, economici e non solo.

Più in particolare – ed a prescindere dall’orizzonte temporale di riferimento – l’intervento modificativo è finalizzato, per un verso, a restringere l’area dell’elusione normativa, che ad oggi consente al reo di sottrarsi all’applicazione della confisca, qualora la stessa debba essere disposta solo “per equivalente” rispetto al profitto od al provento del reato commesso.

Per altro verso, l'innovazione legislativa è volta a creare una nuova – e, si spera, consistente – remora nei confronti delle società sportive che, dalle illecite attività sviluppate da un proprio rappresentante, a prescindere dalla qualità rivestita in seno alla compagine societaria, riescono comunque a trarre una qualche forma di indebito profitto.

Il provvedimento si inserisce in ogni caso tra gli strumenti di contrasto non solo alla corruzione nel mondo dello sport, ma anche alla criminalità organizzata, attratta dall'enorme giro d'affari mosso dal fenomeno delle scommesse clandestine.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti, si farà riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero e valore dei beni confiscati, anche per equivalente, in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge n. 401 del 1989;
- 2) numero delle sanzioni pecuniarie, nonché l'ammontare delle relative quote, applicate alle persone giuridiche a vantaggio delle quali ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all'interno della relativa organizzazione.

**D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

I destinatari delle misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito di competizioni sportive, sono, soprattutto, le società sportive che operano nel pieno rispetto della legalità, che in virtù dell'applicazione delle nuove norme potrebbero avvantaggiarsi per una competizione realmente "sana e trasparente". In Italia sono attive all'incirca 65.000 società sportive – professionistiche e dilettantistiche – con oltre 4 milioni di atleti tesserati ed impiegano più di 1 milione di operatori.

Inoltre, l'applicazione della normativa proposta dovrebbe portare al ridimensionamento del fenomeno delle scommesse "clandestine", sicché sarebbe lecito attendersi una contestuale "canalizzazione" dei flussi economici drenati al mondo criminale verso i canali gestiti dai concessionari dell'Erario.

Infine, la "bonifica" del settore non potrà non produrre effetti positivi sull'immagine e sul prestigio dell'intero mondo dello sport (CONI – Federazioni sportive, Leghe professionistiche e dilettanti).

**SEZIONE 2: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Il provvedimento rappresenta il precipitato di una strategia di carattere anche internazionale, volta a combattere il fenomeno dell'alterazione del gioco sportivo.

Gli organismi federali europei hanno ormai attivato una serie di percorsi tesi ad avversare il dilagare del fenomeno. Una parte del mondo sportivo italiano, che ha dimostrato spiccata sensibilità alla soluzione di una problematica sinora non adeguatamente contrastata, ha, peraltro informalmente, "sollecitato" un intervento normativo in tal senso.

L'elaborazione dello schema di disegno di legge è stata preceduta dalle consuete consultazioni con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in quanto struttura ministeriale più direttamente interessata alla materia oggetto del provvedimento, e con il Ministero della giustizia, che ha consentito di affinare la costruzione dell'articolato, al fine di coordinare al meglio le novità recate dall'articolato con il complesso "ordito" normativo che disciplina la materia *de qua*.

**SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

L'opzione di non intervento regolatorio è stata valutata e scartata, atteso che, per quanto concerne il contrasto dei reati finalizzati ad alterare l'esito di competizioni sportive, è stata ravvisata la necessità di un adeguamento degli strumenti fondamentalmente di prevenzione che può essere realizzata esclusivamente per mezzo della norma primaria per procedere ad un adeguamento del quadro sanzionatorio e degli strumenti di prevenzione. Ciò anche in considerazione del fatto che le misure di cui si è rilevata l'esigenza incidono su materie coperte da riserva di legge.

**SEZIONE 4: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

All'interno delle amministrazioni proponenti si è valutata la carenza di alternative, concretamente praticabili, per superare le criticità esposte e anche nel corso delle consultazioni non sono emerse soluzioni alternative dotate della medesima efficacia "dissuasiva". Difatti, per quanto concerne le misure di contrasto alle c.d. "frodi sportive", le misure previste sono apparse le uniche in grado di colmare "vuoti" o di perfezionare il sistema di repressione e prevenzione delle condotte illecite.

**SEZIONE 5: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA  
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E  
DELL'IMPATTO SULLE PMI**

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.**

L'intervento non presenta svantaggi: infatti, mira ad inserire tra i reati dalla cui commissione consegue la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza dell'autore del misfatto anche quelli finalizzati ad alterare l'esito delle competizioni sportive.

Le misure sono, dunque, volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali connessi alle manifestazioni sportive.

Dalle misure introdotte sono attesi esclusivamente vantaggi, quantomeno per il bilancio dello Stato, derivanti dalle confische di beni, anche per equivalente, in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge n. 401 del 1989, e dal rientro nell'alveo legale del flusso di denaro interessato dalle scommesse clandestine.

Non sono disponibili al momento dati concernenti possibili incidenze del provvedimento sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

- B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Il provvedimento incide sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Aspetto fondamentale del D.Lgs. n. 231 del 2001 è la espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei destinatari di tale normativa al fine di escluderne la responsabilità.

Si ritiene che l'inserimento della frode in competizioni sportive e dell'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e dei giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati tra i reati da cui può conseguire una responsabilità amministrativa per l'ente non comporti oneri aggiuntivi per i soggetti destinatari che devono aver già predisposto i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ai quali demandare, tra l'altro, le attività di vigilanza e/o di formazione sulle norme di comportamento da seguire onde contrastare anche queste tipologie di illeciti.

Peraltro, già nel 1992 i Ministri europei responsabili per lo sport hanno adottato il "Codice di Etica Sportiva", dichiarazione di intenti il cui principio fondamentale è che le considerazioni etiche insite nel c.d. *fair play* non sono elementi facoltativi, ma qualcosa di essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo. Di conseguenza, la maggior parte degli enti a vocazione sportiva ha adottato, *mutatis mutandis*, il Codice di cui sopra.

Non si ravvisano, pertanto, effetti rilevanti sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

L'intervento regolatorio non modifica gli esistenti oneri informativi a carico dei privati e non ne introduce di nuovi. Il provvedimento non ha introdotto requisiti, procedure o meccanismi operativi più gravosi.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non si ravvisano allo stato condizioni e fattori di carattere amministrativo, organizzativo e tecnologico che potrebbero incidere sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento è immediatamente applicabile, in quanto le amministrazioni che devono dare attuazione sono in grado di operare con le strutture umane e strumentali a disposizione, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sugli effetti dell'intervento incide naturalmente la variabilità del numero e della portata delle "frodi sportive" contrastate.

**SEZIONE 6: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Non si ravvisano effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Si ritiene, invece, che un rafforzamento dell'azione di contrasto in questo specifico "segmento" possa contribuire a evitare fenomeni di disaffezione verso lo spettacolo sportivo e, in prospettiva, a migliorare ed a incrementare la capacità attrattiva del Paese relativamente all'organizzazione di competizioni e tornei di carattere internazionale.

**SEZIONE 7: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti responsabili dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio sono soprattutto l'Autorità Giudiziaria, le Autorità di pubblica sicurezza (Prefetto e Questore) e le Forze di polizia.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non si ravvisa la necessità di ulteriori forme di pubblicità oltre a quelle stabilite, consistenti nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Come di consueto il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, al fine di garantire la più ampia divulgazione delle disposizioni introdotte, prevedendo anche specifiche campagne informative.

#### **C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

L'attività di monitoraggio si rivolgerà anche alla valutazione della effettività delle misure sanzionatorie introdotte nel contrasto al fenomeno di alterazione degli esiti delle competizioni sportive anche tramite il confronto con gli *stakeholders*.

#### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio; la necessità di interventi correttivi sarà valutata in base agli esiti dei controlli e dell'attività di monitoraggio sopra descritti.

#### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

A cura del Ministero dell'interno verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C.

### **SEZIONE 8: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Non sono previsti livelli minimi di regolazione europea in materia.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Applicazione di pene accessorie)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è introdotto il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Confisca*). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

### Art. 2.

*(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)*

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è introdotto il seguente:

«Art. 25-terdecies. - (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli

articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a)* per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

*b)* per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera *a)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

### Art. 3.

#### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



